SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 728-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE INNOCENTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1977
(V. *Stampato n.* **739**)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 giugno 1977

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonchè altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

---

Comunicata alla Presidenza il 12 luglio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in discussione, approvato dalla Camera dei deputati e per il quale la 7ª Commissione del Senato propone alcune modificazioni, reca significative innovazioni all'ordinamento della scuola dell'obbligo e detta una nuova disciplina per il calendario scolastico anche per la scuola secondaria superiore.

Per le scuole elementari esso reca alcune modificazioni all'esame di licenza; abolisce l'esame dopo il primo ciclo; introduce, accanto alla tradizionale attività scolastica di classe, una attività scolastica integrativa per gruppi della stessa classe o di interclassi; detta disposizioni per agevolare e rendere proficua l'integrazione degli handicappati nella scuola ordinaria; stabilisce l'obbligo delle riunioni periodiche degli insegnamenti per elaborare ed aggiornare il piano degli interventi integrativi; abolisce gli esami di riparazione; sostituisce il registro dei voti con una scheda personale per ciascun alunno; abolisce le pagelle trimestrali, sostituendole con l'illustrazione ai genitori del livello globale di maturazione dell'allievo; stabilisce che il giudizio finale risulti da un attestato contenente la sola dichiarazione della idoneità al passaggio alla classe superiore.

Per la scuola media inferiore il disegno di legge dispone l'abolizione degli esami di riparazione; prevede attività scolastiche integrative anche interdisciplinari, per venire incontro alle diverse necessità di gruppi di allievi; detta disposizioni per facilitare e rendere proficua l'integrazione degli handicappati, in particolare dei sordomuti nella scuola ordinaria; istituisce la scheda personale per ogni allievo in sostituzione del tradizionale registro dei voti; sostituisce le pagelle trimestrali con una illustrazione, che gli insegnanti faranno ai genitori, della valutazione globale analitica ricavata dalla scheda personale.

Particolari disposizioni sono previste per le forme alternative all'uso dei testi scolastici nelle classi elementari in cui si svolgono sperimentazioni autorizzate, nonchè per l'attuazione nella scuola media dell'articolo 3, ultimo comma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per le scuole medie inferiori.

Le innovazioni che abbiamo sommariamente elencato sono collegate le une alle altre e tendono tutte a far compiere un ulteriore passo avanti alla scuola dell'obbligo verso un'unità scolastica tesa a sviluppare le potenzialità di ciascun alunno, piuttosto che ad impartire solamente nozioni di cui poi chiedere conto.

Il tipo di scuola prefigurata da questo disegno di legge, nella misura in cui rinuncia ad alcuni puntelli tradizionali dell'attività scolastica (voti, pagelle, esami di riparazione, attività uniclasse) richiederà da parte di tutti e in particolar modo da parte degli insegnanti un impegno particolare. Non si tratta di fare una scuola più « facile » nel senso deteriore del termine, ma di rendere l'attività didattica capace di dare, nel limite del possibile, un contributo misurato alle possibilità, minori o maggiori, di ciascuno studente. Proprio per questo essa richiede una gestione particolarmente attenta e rigorosa da parte del Ministero della pubblica istruzione ed una preparazione più accurata e puntuale degli insegnanti. Non possiamo nasconderci infatti il pericolo che se tale impegno non ci fosse le disposizioni che abbiamo esaminato potrebbero dar luogo ad una ulteriore dequalificazione della nostra scuola.

Il disegno di legge detta infine una nuova disciplina del calendario scolastico, alla quale sono state apportate alcune modificazioni dalla 7ª Commissione permanente. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a fissare, con decreto triennale, detto calendario in modo tale da comprendere 220 giorni effettivi di scuola, con la facoltà di

far variare la data d'inizio e il termine delle lezioni a seconda dell'ordine di scuola e per zona geografica, rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 20 giugno. È questa un'importante modifica all'ordinamento vigente, che consentirà di adattare i tempi dell'attività scolastica a seconda delle diverse esigenze di un Paese come il nostro che presenta condizioni sociali e climatiche non uniformi.

La 7ª Commissione, infine, ha accolto un ordine del giorno — che propone all'Assemblea — con il quale si impegna il Governo a studiare l'opportunità di anticipare l'inizio degli esami di maturità, nel quadro della riforma della scuola secondaria superiore.

Sulla base delle considerazioni suesposte si confida nell'approvazione del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

INNOCENTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

16 giugno 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge richiamando peraltro l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di conferire potere regolamentare al titolare del dicastero competente sulla materia di cui all'articolo 11 (calendario scolastico) rivelandosi utile una delegificazione della stessa.

MANCINO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

14 giugno 1977

La Commissione esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

SCUOLA ELEMENTARE

Art. 1.

A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe di ogni ciclo avviene per scrutinio.

L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

Art. 2.

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

SCUOLA ELEMENTARE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

portatori di *handicaps* con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonchè delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Art. 3.

Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

portatori di *handicaps* con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravissimi motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 4.

L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonchè le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.

Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2.

Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.

La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Nell'attestato il giudizio finale consterà della sola dichiarazione di idoneità per il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.

Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, n. 1189, sono abrogate.

Art. 5.

Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ovvero autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

TITOLO II

SCUOLA MEDIA

Art. 6.

Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità di cui all'articolo 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

TITOLO II

SCUOLA MEDIA

Art. 6.

Identico.

Identico.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.	*Identico.*
Art. 7.	Art. 7.
Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.	*Identico.*
Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps* da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di *handicaps* e nel numero massimo di sei ore settimanali.	*Identico.*
Le classi che accolgono alunni portatori di *handicaps* sono costituite con un massimo di 20 alunni.	*Identico.*
In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.	*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e per non più di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

Art. 8.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività comple-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mentari, nonchè le condizioni necessarie perchè possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola.

Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera *b*), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 9.

Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonchè le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7.

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le capacità e alle attitudini dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9.

La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art. 10.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.

Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e l'articolo 407 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 11.

Nella scuola materna, elementare e media l'anno scolastico ha inizio il 1° settem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art. 10.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Identico.

Identico.

Art. 11.

Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bre e termina il 31 agosto; negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni decorre dal 10 settembre e termina per la scuola elementare e media il 15 giugno e per gli istituti e scuole dell'istruzione secondaria superiore e artistica il 10 giugno.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con propria ordinanza, il calendario scolastico.

Gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, si svolgono dal 16 al 30 giugno.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Gli esami di stato di maturità e di abilitazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica hanno inizio il 1° luglio secondo il calendario che sarà stabilito dal Ministro della pubblica istruzione.

Nel periodo dal 1° al 9 settembre i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo o nel corso dell'anno.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 220 giorni esclusi i giorni festivi.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Sentite le Regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per Regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino alla entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.

Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, semprechè non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici ed attrezzature scolastiche possono essere utilizzati oltre l'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza.

È abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 13.

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 1° settembre o del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

Art. 12.

Identico.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

Identico.

Art. 13.

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

docente, nonchè i trasferimenti del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 1° settembre o dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata allo scadere della data corrispondente a quella dell'atto di nomina.

Art. 14.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9.

Art. 15.

Per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno scolastico 1977-78.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

docente, nonchè i trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.

Art. 14.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977-1978.

Art. 15.

Identico.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.

Limitatamente al successivo anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre.

Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esama, il collegio dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.

Art. 17.

All'eventuale onere, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Limitatamente all'anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre.

Identico.

Art. 17.

Identico.